

D E C R E T O

- ART. 1 La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a versare a disposizione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di **Brindisi** di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 187, i fondi di cui all'art. 5 della legge 22.12.1971 numero 865 la somma di L. **1.140.000.000-** prevista nel programma indicato nelle premesse, concernente la costruzione di n. **51** alloggi nel Comune di **Brindisi-c. ro S. Vito**, provincia di **Brindisi**.
- ART. 2 All'accredito dei fondi la Cassa **ED.FI.** provvederà, giusta determinazione in data **14.4.1976** del Comitato per l'Edilizia Residenziale, e servizio di comunicazione dell'Ufficio di Segreteria del Comitato sulle stese di attuazione dei lavori.
- ART. 3 L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di **Brindisi** è esonerato dall'obbligo di produrre la bollette di riscossione.

IL MINISTERO

F.to Gullotti

Roma, 11

16 LUG. 1977



COPIA CONFORME

Il Segretario del CER

D E C R E T O

- ART. 1 La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a porre a disposizione dell'Istituto un elenco di Case Popolari di **Brindisi** dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 167 del 1956, i fondi di cui all'art. 5 della legge n. 167 del 1956, numero 865 la somma di L. **1.140.000.000-** prevista nel programma indicato nelle premesse, conosciute la costruzione di n. **51** alloggi nel Comune di Brindisi-c.a. S. Maria, provincia di Brindisi.
- ART. 2 All'accredimento dei Fondi la Cassa D.P. dovrà, giusta determinazione in data 11.11.1976 del Comitato per l'Edilizia Residenziale, provvedere alla comunicazione dell'Ufficio di Segreteria del Comitato sulle opere di attuazione dei lavori.
- ART. 3 L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di **Brindisi** è incaricato dall'Ufficio di provvedere la bolletta di riscossione.

IL MINISTRO

F.to Gullotti

Roma, 12

16 LUG. 1977



COPIA CONFORME

Il Segretario del CER